

TRIBUNALE DI MACERATA

VERBALE DI UDIENZA EX ART. 569 CPC

ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE N. 128 /2011 R.G.

promossa da

PAPYRA SRL

contro

Udienza del 13/02/2015

Innanzi al G.Es. dr. L. Reale compaiono: avv. G. De Seris in sost. avv. Gioacchini, av. Ballone Burini, P. serafini, S. Compagnucci in sost. avv. Vigoni, avv. Padovano, N. Anconetani in sost. avv. M. Moretti, I quali chiedono la vendita dei beni pignorati

Ai fini della pratica forense è presente la dr.ssa Francasca Natalini studio Moretti.

IL G.E.

verificati gli avvisi ex art. 498, 599 e 569 cpc, sentite le parti

dispone

procedersi alle operazioni di vendita con delega a professionista;

-Delega il dr. Contigiani Giuseppe,

-Nomina custode Ciccarelli Maurizio

in favore del quale dispone fondo spese di euro 150,00 a carico del creditore procedente e che autorizza all'apertura di libretto di deposito ove versare le somme eventualmente incassate

-Indica Quale Istituto di Credito dove versare e prelevare gli importi relativi alla cauzione e alle spese e del prezzo di aggiudicazione Banca Toscana..

-Indica quale quotidiano locale a maggiore diffusione, a scelta del professionista delegato, su cui provvedere alla pubblicità: IL RESTO DEL CARLINO

Fissa prezzo base quello risultante in relazione di stima depositata in atti;

Dispone altresì che nell'avviso di vendita vengano riportate le difformità di cui ai punti 8.1, 8.2, 8.3 e 8.4 di ciascuno degli immobili, come in relazione peritale

Dispone che il Delegato provveda:

ATTIVITA' PROPEDEUTICA ALLA GARA / INCANTO

- a) ad effettuare un nuovo controllo della proprietà dei beni pignorati, sulla base della documentazione ipocatastale o della certificazione sostitutiva notarile depositata dal creditore procedente e della relazione dell'esperto già nominato da questo Giudice ai sensi del 3 comma dell'art 568,
- b) se del caso, ad acquisire agli atti il certificato di stato civile del debitore esecutato al fine di verificare se i beni pignorati ricadano in comunione legale ai sensi dell'art. 177 c.c.
- c) a redigere l'avviso di vendita avente il contenuto di cui all'art.569, comma 3 e 576 comma 1, con l'aggiunta della notizia che é possibile usufruire della concessione agli aggiudicatari degli immobili che lo richiedessero, di un mutuo ipotecario sino alla concorrenza del 70-80% del prezzo di aggiudicazione presso qualunque istituto bancario riconosciuto dall'ABI;
- d) A specificare nell'avviso di vendita che, ai sensi dell'art.41, comma 5, D. Lgs. n.385/93, l'aggiudicatario ha facoltà di subentrare nell'eventuale contratto di finanziamento fondiario del quale l'immobile pignorato



costituisce garanzia, purché entro 15 gg. dalla data dell'aggiudicazione definitiva, paghi al creditore fondiario le rate scadute, gli accessori e le spese; e che l'aggiudicatario definitivo, ove non intenda avvalersi della facoltà anzi detta, potrà, ai sensi dell'art. 41, comma 4, D.Lgs. n. 385/93, entro il termine di gg. 30 dall'incanto, corrispondere direttamente al creditore fondiario, senza attendere il prosieguo della procedura e la graduazione dei creditori, l'85 % del saldo del prezzo di aggiudicazione, fino a concorrenza del credito del predetto istituto per capitale, accessori e spese, versando il restante 15%, al delegato, con le modalità di cui alla lett. d) che segue; parimenti l'aggiudicatario definitivo dovrà versare al notaio l'eventuale eccedenza del saldo del prezzo di aggiudicazione sul credito fondiario.

- e) A specificare nell'avviso di vendita che tutte le attività di cui agli artt.569 e seguenti, saranno effettuate dal delegato presso il suo studio o in diverso luogo indicato dal delegato, FATTA ECCEZIONE PER L'ESPERIMENTO DI VENDITA E PER LA COMPARIZIONE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE DI ACQUISTO EX ART. 572 CPC, ATTIVITA' CHE SARANNO INVECE TENUTE PRESSO IL TRIBUNALE DI MACERATA, PIANO TERRA, AULA 3, ORDINARIAMENTE NELLA MATTINA DEL GIORNO MERCOLEDI, TRA LE ORE 9.00 E LE ORE 11,00, con e che ogni ulteriore informazione potrà essere acquisita presso di lui.
- f) A specificare nell'avviso di vendita che gli immobili sono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano; ed a fornire le indicazioni di cui all'art.591 bis.
- g) A precisare nell'avviso di vendita che l'aggiudicatario dovrà effettuare contestualmente al saldo del prezzo il versamento delle spese del trasferimento, che il professionista indicherà, con avvertimento che la somma versata dopo l'aggiudicazione sarà imputata prima alle spese e poi al residuo prezzo;
- h) A fare menzione nell'avviso di vendita, anche solo generica, di eventuali trascrizioni gravanti sull'immobile non suscettibili di cancellazione con il decreto di trasferimento.
- i) A richiedere sia la pubblicità prescritta dall'art.490 co. 1 cpc sia la pubblicazione dell'avviso con le modalità di seguito descritte:
 - 1) Manifesti da affiggersi a Macerata e nel comune dove si trova l'immobile -
 - 2) Pubblicazione su un quotidiano locale a maggiore diffusione come precedentemente indicato
 - 3) Pubblicazione sul sito Internet (www.tribunalemacerata.com) usufruendo dei servizi della Gruppo ASTALEGALE.NET) con sede legale in Perugia, Via Angeloni, 1/f
 - 4) SU RICHIESTA, A SPESE E CURA DI PARTE (CON ESBORSI CHE NON POTRANNO ESSERE RICHIESTI IN SEDE DI QUANTIFICAZIONE DELLE SPESE LEGALI) A PUBBLICIZZARE LA VENDITA ANCHE TRAMITE POSTATARGET
- l) la pubblicità tutta dovrà essere ultimata almeno 45 giorni prima della data fissata per l'incanto o per le offerte di acquisto ex art. 571 cpc (art.490 cpc)
- m) I creditori interessati potranno effettuare a propria cura e spese, forme di pubblicità ulteriore.
- n) a richiedere al creditore precedente gli importi reputati necessari al compimento delle operazioni connesse alla vendita;
- o) a comunicare –almeno 30 giorni prima dello scadere del termine fissato per il deposito delle offerte di acquisto ex art. 571 c.p.c.- la copia dell'avviso di vendita a tutti i creditori pignoranti o intervenuti nonché a comunicare a mezzo lettera raccomandata a.r. al/i creditore/i esecutato/i gli esecutati;
- p) A ricevere le offerte di acquisto, le domande di cauzioni di partecipazioni all'asta, le cauzioni, i depositi per le spese di vendita (da versarsi unitamente al saldo del prezzo di aggiudicazione in mani al Delegato nella misura che questi determinerà e che dovrà essere indicata nell'avviso di vendita); Le offerte dovranno essere corredate da una cauzione pari al doppio della cauzione versata ai sensi dell'art. 580 cpc
- q) a provvedere alla comparizione delle parti, degli offerenti e dei creditori iscritti non intervenuti ex art. 572 cpc per deliberare sulle offerte di acquisto;

MODALITA' DELLA GARA / INCANTO

Il delegato provvederà;



- aa) ad effettuare la gara e successivamente, in caso di gara deserta, l'incanto nel giorno nell'ora e nel luogo di cui all'avviso, con le modalità di cui all' art. 581, redigendone verbale ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 591 bis.
- ab) Ad effettuare, PRESSO IL TRIBUNALE E NELLO STESSO LUOGO DI CUI AL PUNTO e) CHE PRECEDE, LA GARA PREVISTA DALL'ART. 584 CPC, DANDO GLI OPPORTUNI PROVVEDIMENTI E COMUNICANDO L'ESITO ALL' AGGIUDICATARIO, ADEMPIENDO ALTRESI' ALLA PUBBLICITÀ AI SENSI DELL'ART. 570 CPC, DANDONE AVVISO AI CREDITORI TUTTI ALMENO 20 GIORNI PRIMA DELL'ESPERIMENTO;
- ac) A ricevere o autenticare la dichiarazione di nomina di cui allo art. 583 cpc;
- ad) A fissare nel caso di incanto deserto, anche per solo alcuni lotti, una nuova vendita ai sensi dell'art. 591 cpc con le modalità che precedono, fissando, se richiesto dal creditore procedente, o da altro munito di titolo esecutivo, un prezzo fino a un quarto inferiore rispetto a quello precedente. In ogni caso il Delegato dovrà dare comunicazione a questo Ufficio dell'esito di ogni incanto;
- ae) A comunicare a questo G.Es. l'evenienza dell'asta deserta e della assenza dei creditori, attendendo ulteriori istruzioni senza provvedere alla fissazione di nuovo incanto;

ALL'ESITO DELL'INCANTO, IL DELEGATO PROVVEDERÀ:

- aaa) A versare e/o prelevare l' importo della cauzione e delle spese per il trasferimento della proprietà e del prezzo di aggiudicazione, su conto corrente o libretto di deposito nominativo, INTESTATO AL PROFESSIONISTA DELEGATO, NELLA QUALIFICA, con l'indicazione sussidiaria della procedura esecutiva, Presso la filiale di Macerata/Camerino dell'Istituto di Credito indicato precedentemente;
- aab) A dare tempestivo avviso a questo Giudice del mancato versamento del saldo del prezzo di aggiudicazione nel termine fissato, per i provvedimenti di cui all'art.587 del codice e 176 e 177 disp. Att. cpc.
- aac) A fissare il termine, sull'istanza di cui agli artt. 589 e 590 entro il quale l'assegnatario deve versare il prezzo e le spese, dandone comunicazione immediata agli altri creditori,
- aad) ad autorizzare l' assunzione dei debiti da parte dell'aggiudicatario o assegnatario, ai sensi dell'art.508 cpc.
- aae) A limitare, ai sensi dell'art.585, comma 2, cpc nell'ipotesi in cui l'aggiudicatario definitivo sia un creditore ipotecario o sia autorizzato ad assumersi un debito garantito da ipoteca a termini del citato art. 508, il versamento del prezzo di aggiudicazione nella misura occorrente per le spese e per la soddisfazione degli altri creditori che potranno risultare capienti.

DECRETO DI TRASFERIMENTO – PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

Il delegato provvederà altresì:

- ba) A predisporre, effettuato il versamento del prezzo ai sensi degli artt. 585 e 590, comma 2, cpc, il decreto di trasferimento, trasmettendolo senza indugio a questo Giudice, unitamente al fascicolo; al decreto dovrà essere allegato il certificato di destinazione urbanistica presente nel fascicolo (art. 591 bis co. 7 cpc) nel decreto dovrà essere fatta menzione anche della situazione urbanistica dell' immobile risultante dalla documentazione acquisita nel fascicolo processuale nonché delle circostanze di cui all'art. 585 comma 3 relative ad eventuale finanziamento ipotecario,
- bb) a versare all'Ufficio, insieme al fascicolo e all'atto della restituzione, le somme versate per l'aggiudicazione, depositate nella forma dei depositi giudiziari (libretto postale) con separati libretti, uno per ogni lotto, intestati all'esecutato.
- bb) Ad eseguire la formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento, alla comunicazione dello stesso ai sensi dell' art. 12 del DL 59/78 e a pubbliche amministrazioni negli stessi casi previsti per le comunicazioni di atti volontari di trasferimento, nonché, su istanza dell'aggiudicatario all'espletamento delle formalità di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie conseguenti al decreto di trasferimento; ai sensi dell'art. 164 disp. Att. Cpc, provvederà inoltre



ad ogni altro incombente, anche di carattere fiscale, che a termini di legge sia necessario o conseguente al trasferimento del bene.

bc) A formare il progetto di distribuzione che dovrà trasmettere a questo Giudice assieme al fascicolo; a tal fine il delegato fisserà ai creditori un termine, non inferiore a 30 giorni, per far pervenire presso la Cancelleria del Tribunale le dichiarazioni di credito e le note delle spese processuali sostenute e nello stesso termine avanzerà istanza di liquidazione del proprio compenso; quindi procederà alla redazione del progetto non appena ricevute le note spese liquidate osservando le norme sulle cause di prelazione;

Il Delegato dovrà procedere senza indugio a tutte le operazioni delegategli, esclusa ogni facoltà di rinviare o sospendere gli incanti se non per ordine del Giudice dell'Esecuzione, ovvero di ritardarne la fissazione, e curerà il sollecito versamento di tutte le somme acquisite alla procedura sul conto/libretto di cui alla lettera h) che precede, allegando all'atto della definitiva restituzione del fascicolo fotocopia dei relativi movimenti e specifica di tutte le somme percepite, delle spese effettuate e del ricavo netto.

Il Delegato provvederà inoltre a depositare relazione scritta sullo stato della procedura ad intervalli di mesi nove a partire dalla ricezione dell'incarico, provvedendo ad indicare la data dell'incarico ed i tentativi di vendita, con il relativo esito, esperiti nelle more.

CUSTODE

Il custode sopra indicato

- potrà accompagnare eventuali interessati all'acquisto a visitare i beni, curando di fissare orari differenziati e adottando ogni più opportuna cautela per evitare un contatto tra i medesimi. fornirà ogni utile informazione a eventuali acquirenti in ordine alle modalità della vendita e alle caratteristiche e consistenza del bene, inserendo nella pubblicità commerciale il proprio recapito telefonico;
- potrà affiggere un cartello "VENDESI" presso il portone di ingresso dell'immobile, inserire alcuni volantini nelle cassette postali del fabbricato in cui si trova il bene con l'indicazione che trattasi di vendita giudiziaria con il nome e il numero del telefono del custode e con tutti gli altri dati normalmente inseriti nell'annuncio omettendo il nome del debitore;
- riceverà il pagamento di eventuali locazioni / affitti sull'immobile, provvedendo al deposito su libretto di risparmio, anche bancario, intestato al custode medesimo (che fin da ora è autorizzato ad aprire) nella qualità, indicando il numero della procedura;
- riferirà semestralmente al G.Es. sull'andamento della custodia, salvo urgenze e fatti nuovi, che comunicherà senza indugio;

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

dr. Luigi Reale

Il Funzionario

Il G.Es.

